



Il Segretario Generale

Ai Gentili Presidenti
dei Comitati CONI

a mezzo mail

Oggetto: Circolare sul 5 per Mille, anno 2024.

Cari Presidenti,

si informa che alla stregua dell'anno passato, la disciplina del 5 per mille, regolata dal *DPCM del 23 luglio 2020*, che contiene le modalità operative sulla materia, viene armonizzata con i *Decreti Legislativi nn. 36 e 39 del 2021*.

Pertanto, anche quest'anno possono partecipare al riparto del 5 per mille le associazioni sportive dilettantistiche iscritte al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, tenuto dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e affiliate ad una FSN/DSA/EPS; inoltre, come negli anni passati, le asd richiedenti dovranno avere un settore giovanile attivo e svolgere in via prevalente una delle seguenti attività di interesse sociale:

- avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni;
- avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni;
- l'avviamento alla pratica sportiva nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

I Comitati del CONI continuano ad essere le strutture territoriali preposte ai controlli dei requisiti e la pubblicazione degli elenchi avviene sempre sul sito www.coni.it – *sezione 5 per mille*, dove è anche disponibile il collegamento alla piattaforma dell'Agenzia delle Entrate per l'iscrizione telematica delle asd non ricomprese nell'elenco permanente e le relative istruzioni. Anche i termini di compilazione degli elenchi sono immutati rispetto al 2023 e, in particolare, quello contenente gli

JM

ammessi e gli esclusi va pubblicato entro il fine dicembre di ogni anno, pertanto i controlli dei Comitati dovranno concludersi *entro il 15 novembre*.

Rammentiamo, infine, che già dal 2021 non è più previsto da parte dell'asd l'invio al Comitato della *dichiarazione sostitutiva* perché l'istanza stessa già contiene l'autocertificazione resa dal rappresentante legale dell'associazione.

1) nuove istanze / asd già presenti nell'elenco permanente degli iscritti

La domanda per l'accesso al 5 per mille da parte delle associazioni sportive dilettantistiche non ricomprese nell'elenco permanente deve essere presentata telematicamente, **a partire dal 6 marzo 2024 e fino al 10 aprile 2024**, dal legale rappresentante della asd, oppure tramite gli intermediari abilitati, attraverso il collegamento sul sito del CONI, nella sezione dedicata al 5 per mille, che rimanda al software reso disponibile sullo stesso sito dell'Agenzia delle Entrate.

Come detto, già dal 2021 non è più necessario l'invio della *dichiarazione sostitutiva* al Comitato CONI relativa alla presenza dei requisiti in capo all'associazione sportiva dilettantistica, in quanto la domanda già contiene l'autocertificazione resa dal rappresentante legale dell'associazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativa alla sussistenza dei requisiti.

Anche per l'anno 2024 le asd che non si sono iscritte entro i termini potranno presentare la domanda tardiva entro il **30 settembre 2024**, versando una sanzione di importo pari a 250 euro tramite il *modello F24 ELIDE - codice tributo 8115* (Risoluzione 42/E del 1° giugno 2018). In tali casi, i *requisiti sostanziali* richiesti per l'accesso al beneficio devono comunque essere posseduti alla data del 10 aprile 2024.

Per le associazioni sportive dilettantistiche presenti nell'elenco permanente 2024, pubblicato sul sito del CONI, (costituito dalle associazioni sportive dilettantistiche ammesse al beneficio del 5 per mille nell'anno 2023) non vi è l'obbligo di iscrizione sulla specifica piattaforma dell'Agenzia dell'Entrate e, dunque, fermi restando i requisiti per l'accesso al beneficio di cui sotto, potranno essere ammesse al riparto del 5 per mille 2024.

2) Requisiti

Possono partecipare al riparto del 5 per mille per l'anno 2024 esclusivamente le **associazioni sportive dilettantistiche iscritte al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche a norma di legge, tenuto dal Dipartimento per lo Sport, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri** entro la data di presentazione della domanda di cui al precedente punto 1) – che siano anche **affiliate ad una FSN/DSA/EPS** e svolgano presso l'Organismo di affiliazione una rilevante attività di interesse sociale. In particolare, possono accedere al beneficio le associazioni nella cui organizzazione **è presente il settore giovanile** e che svolgano **prevalentemente una delle tre seguenti attività**:

- a) avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni;
- b) avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni;
- c) avviamento alla pratica sportiva nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

Le società di capitali e le società cooperative senza scopo di lucro non possono accedere al riparto del 5 per mille.

3) Elenchi

Il CONI sul proprio sito istituzionale, sezione 5 per mille, pubblica tutti gli elenchi relativi al 5 per mille. **Entro la metà del mese di marzo** di ciascun anno, **il CONI pubblica l'elenco permanente** dei soggetti ammissibili al beneficio.

Il rappresentante legale dell'asd presente nell'elenco permanente comunica, **con raccomandata A.R. oppure con Posta Elettronica Certificata**, all'Ufficio del CONI territorialmente competente le variazioni dei requisiti per l'accesso al beneficio, nei successivi trenta giorni, mediante dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. In caso di sopravvenuta perdita dei requisiti da parte dell'asd, il rappresentante legale, entro i successivi trenta giorni, sottoscrive e trasmette la richiesta di cancellazione dall'elenco permanente. Qualora il contributo sia stato indebitamente percepito dall'asd in carenza dei requisiti, si applicano le disposizioni dell'articolo 17 (art. 8 DPCM 23/7/2020).

Entro il 20 aprile 2024 il CONI redige e pubblica l'elenco provvisorio delle associazioni sportive dilettantistiche che hanno presentato la domanda di iscrizione telematica nel termine del **10 aprile 2024**. Il rappresentante legale dell'associazione sportiva dilettantistica, o un suo delegato, può

richiedere **entro il 30 aprile 2024** all'Ufficio del CONI territorialmente competente, la **correzione di eventuali errori** riscontrati nell'elenco provvisorio.

Entro il 10 maggio 2024 il CONI pubblica l'elenco degli iscritti con le variazioni apportate, indicando per ciascun nominativo la denominazione, la sede e il codice fiscale.

L'Agenzia delle Entrate, successivamente, pubblica **gli elenchi** delle associazioni sportive dilettantistiche ammesse ed escluse dal beneficio, come trasmessi dal CONI, con l'indicazione delle scelte attribuite dai contribuenti e **dei relativi importi**.

4) Controlli

Il Comitato Regionale CONI competente procede, **entro il 15 novembre 2024**, ad effettuare - ai sensi degli articoli 43 e 71 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 - **i controlli** sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive già agli atti del Comitato, perché presentate nelle annualità precedenti (elenco permanente), e delle autocertificazioni rese dal rappresentante legale dell'associazione che, per l'annualità in corso, abbia provveduto all'iscrizione telematica sul sito dell'Agenzia delle Entrate (elenco tempestive e tardive).

Ciascun Comitato Regionale adotterà un provvedimento **motivato** indicando l'ammissione o l'esclusione dal beneficio per ciascuna posizione, **specificando nelle premesse i criteri di verifica adottati**. Copia del provvedimento dovrà essere trasmessa, unitamente all'elenco riepilogativo, all'Ufficio Riconoscimento ai fini sportivi (organismisportivi@coni.it), **entro il 22 novembre 2024**. Il provvedimento deve essere adottato dalla Giunta Regionale oppure, in caso d'urgenza, dal Presidente e successivamente ratificato dalla Giunta Regionale.

Per l'elenco riepilogativo dovrà essere utilizzato lo stesso file Excel trasmesso dall'Ufficio Riconoscimento ai fini sportivi, nel quale dovrà essere compilata una successiva colonna per indicare l'esito della verifica (**A** = ammessa; **E** = esclusa; **REVOCA** = asd che hanno chiesto di essere depennate dagli elenchi perché non più in possesso dei requisiti previsti).

Alle associazioni escluse, il Comitato Regionale potrà comunicare **con raccomandata A.R. oppure con Posta Elettronica** il provvedimento adottato **specificandone la motivazione**. Si precisa che l'esclusione va disposta con espresso riferimento alla carenza dei requisiti previsti dalla normativa, come descritti al precedente punto 2).

Le associazioni escluse dal beneficio del 5 per mille potranno proporre ricorso alla Giunta Nazionale (Ufficio Riconoscimento ai fini sportivi, Piazza Lauro de Bosis, 15 – 00135 Roma) **entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'elenco ammessi ed esclusi sul sito del CONI.**

I ricorsi potranno essere trasmessi a mezzo Raccomandata AR oppure con Posta Elettronica Certificata all'indirizzo pi_organismisportivi@cert.coni.it

Per l'effettuazione dei controlli, ciascun Comitato CONI potrà avvalersi dei componenti dei propri organi e/o strutture senza ulteriori costi a carico del Comitato e dovrà individuare autonomamente i parametri e/o termini di raffronto più idonei ed opportuni per verificare l'operatività di un settore giovanile e l'effettivo svolgimento, come attività prevalente, di una tra le tre tipologie di attività indicate tra i requisiti, specificando nelle premesse del provvedimento i criteri adottati.

Qui di seguito alcune indicazioni tecniche:

a) Iscrizione al Registro delle attività sportive dilettantistiche

L'iscrizione al Registro delle attività sportive dilettantistiche a norma di legge, tenuto dal Dipartimento per lo Sport, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri deve risultare **regolare al momento della presentazione della domanda** e comunque **entro la data del 10 aprile 2024**. Ad ogni modo, l'elenco degli aventi diritto verrà fornito dal Dipartimento per lo Sport per il tramite dell'Ufficio Riconoscimento ai fini sportivi e costituirà la base dati su cui effettuare i controlli.

Si ricorda che la **sezione CIP** può essere consultata mediante il consueto motore di ricerca (<http://www.coni.it/it/registro-societa-sportive.html>).

b) settore giovanile

Il requisito della **presenza del settore giovanile nell'ambito dell'organizzazione deve essere sempre verificato e non va identificato con la prima delle tre opzioni sull'attività prevalente**. Pertanto, sulla base delle indicazioni fornite dall'associazione, i Comitati avranno cura di verificare presso la FSN/DSA competente per disciplina sportiva gli elementi che caratterizzano il settore giovanile della specifica disciplina (fasce di età a cui è rivolta, numero minimo di tesserati, presenza di istruttori qualificati, etc.).

c) prevalenza

Per accertare l'attività prevalente è opportuno verificare che il **50%+1 dei tesserati atleti dell'asd** rientri in una delle tre tipologie di "attività prevalente" richiesta dalla norma.

d) natura giuridica

Si ricorda che le **società di capitali e le società cooperative senza scopo di lucro non possono accedere al riparto del 5 per mille**; pertanto, le associazioni sportive dilettantistiche

che avessero variato la loro natura giuridica in società, entro il termine di presentazione della domanda (10 aprile 2024), devono essere escluse.

5) Regolarizzazione delle domande di iscrizione tardive entro il 30 settembre 2024

Secondo quanto disposto dall'articolo 2, comma 2 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con legge 26 aprile 2012 n. 44, i soggetti che non abbiano presentato la domanda telematica di iscrizione entro il *10 aprile 2024* possono regolarizzare la propria posizione con le medesime modalità telematiche di iscrizione, entro il **30 settembre 2024**, versando un importo pari a **250 euro**, tramite *modello F24 ELIDE - codice tributo 8115 (Risoluzione 42/E del 1° giugno 2018)*.

Rammentiamo che i requisiti sostanziali richiesti per l'accesso al beneficio devono essere comunque posseduti alla data del *10 aprile 2024*, termine ultimo previsto per la presentazione della domanda di iscrizione. In caso di *assorbimento o di fusione tra associazioni*, tali requisiti sostanziali devono essere posseduti, alla medesima data (10 aprile 2024) dall'associazione incorporante o dalle due o più associazioni che intendono unirsi.

6) Scadenze

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa sui termini validi per il benefico del 5 per mille, anno 2024.

Adempimenti	Scadenze
Iscrizione telematica attraverso il sito dell'Agenzia delle Entrate	10 aprile 2024
Pubblicazione elenco provvisorio delle associazioni iscritte al beneficio sul sito del CONI	20 aprile 2024
Richiesta di rettifica eventuali errori di iscrizione ai Comitati Regionali	30 aprile 2024
Pubblicazione elenchi aggiornati delle associazioni iscritte al beneficio sul sito del CONI	10 maggio 2024
Iscrizione telematica attraverso sito dell'Agenzia delle Entrate delle domande tardive	30 settembre 2024
Controlli di veridicità sui requisiti dichiarati delle associazioni da parte dei Comitati Regionali CONI	15 novembre 2024

Trasmissione da parte dei Comitati Regionali CONI all'Ufficio Riconoscimento ai fini sportivi dell'elenco delle associazioni ammesse ed escluse del proprio territorio	22 novembre 2024
Pubblicazione sul sito del CONI dell'elenco complessivo degli ammessi ed esclusi e contestuale trasmissione dello stesso da parte del CONI all'Agenzia delle Entrate	fine dicembre 2024
Pubblicazione sul sito del CONI dell'elenco permanente	metà marzo 2025

Per ulteriori informazioni, si potrà prendere contatto con l'Ufficio Riconoscimento ai fini sportivi tramite il numero 063685-4274 (Maurizio Narciso) o via e-mail all'indirizzo organismisportivi@coni.it.

L'occasione mi è gradita per inviare i migliori saluti.


Segretario Generale
Carlo Mornati

Handwritten initials